



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice

Visti i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale in conseguenza della diffusione del c.d. coronavirus;

Viste le linee-guida per la fissazione delle udienze e la trattazione dei procedimenti civili (decr. Pres. Trib. 05.05.2020);

Visti gli artt. 83ss D.L. 18/2020 e 36 D.L. 23/2020;

Rilevato che il giorno 13 maggio 2020 è fissata udienza del ruolo esecuzioni immobiliari; che i predetti procedimenti hanno tutti natura documentale e vedono come necessaria la comparizione dei soli Procuratori delle parti;

che è stata disposta, e in ogni caso occorre procedere in tal senso, la celebrazione dell'udienza nelle forme della c.d. udienza figurata (o a trattazione scritta);

P.Q.M.

Ad integrazione, ove occorra, del provvedimento di fissazione d'udienza già reso,

Dispone (ove occorra) che ciascuna udienza si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020); e per l'effetto

Fissa termine sino alle ore 08:00 DI MERCOLEDI 13 MAGGIO PER IL DEPOSITO DI ISTANZA DI TRATTAZIONE, COSI' STRUTTURATA:

- **A) INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO;**
- **B) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI RICHIAMABILI *PER RELATIONEM*** (es.: "*come già richiesto con istanza in data ...*" , "*come da verbale dell'udienza del ...*") al fine di facilitare la ricerca di tali atti e documenti.

AVVISA

che, conseguentemente, il giorno dell'udienza **non sarà necessaria alcuna comparizione delle parti, né in Tribunale né con collegamenti da remoto;** e che il Giudice redigerà e depositerà, in forma telematica, il verbale dell'udienza (con specifica intestazione della forma ex art. 83.7 lett. H D.L. 18/2020) con indicazione delle eventuali conclusioni delle parti ("*come da istanza depositata il...*") e con provvedimento reso in calce;

che il deposito dell'istanza di trattazione è finalizzato, in conformità alle linee guida richiamate, ad acquisire la manifestazione di volontà della parte di dare impulso al procedimento, sicché **il mancato deposito dell'istanza sarà valutato come inerzia assimilabile alla mancata comparizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 181 e 631 c.p.c.**

Dispone che copia del presente provvedimento sia, a cura della Cancelleria, pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, inserito in ogni fascicolo e comunicato alle parti

anche per le vie brevi (telefono o fax) ex art. 151 c.p.c., vista l'urgenza; comunicato al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, per opportuna conoscenza; nonché all' Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti, a N.A.V.E. e ai singoli Notai delegati.

Piacenza, 10 maggio 2020

Firmato digitalmente

IL GIUDICE
Dott. Antonino FAZIO

